# DIALOGO PROCESSUALE E PCT

COORDINATORI: avv. Alessandro Lovato, avv. Erika Cavezzale, avv. Elena Bassoli, dr.ssa Susanna Martini

# REPORT DEL GRUPPO DI LAVORO

A CURA DI: Marco Ciccarelli

## PREMESSA

* Dialogo processuale e fra operatori come parte del DNA degli Osservatori
* Il PCT nasce come strumento di efficienza del processo complessivamente inteso, e non di suoi singoli segmenti: frazionare la percezione di questo fenomeno e limitarsi al “proprio” è fonte di incomprensioni.
* Il PCT ha rimodulato i ruoli tradizionali degli operatori del processo; solo nel dialogo fra questi si può recuperare una dimensione di efficienza del singolo processo e una consapevolezza di come vogliamo intendere oggi la amministrazione della giustizia.
* I temi di cui ci siamo occupati sono stati ricondotti a uno dei seguenti “dialoghi”: giudici-avvocati; avvocati-cancellerie; giudici-cancellerie; dialogo con i dirigenti degli uffici. In verità tutti i temi coinvolgono tutti: sia le “categorie” che sono qui rappresentate (avvocati, magistrati, cancellieri), sia altri soggetti (penso agli ausiliari del giudice).
* C’erano però, ai dialoghi di ieri, due “convitati di pietra”: il legislatore, che è il naturale destinatario di molti fra i suggerimenti e le indicazioni emerse nel dibattito. E il cittadino, che ha diritto a un processo giusto e di durata ragionevole, la cui tutela deve essere il faro che orienta scelte interpretative e organizzative.

## IL DIALOGO FRA GIUDICI E AVVOCATI

### QUALE PROCESSO PER IL PCT?

* Partiamo dal dialogo fra giudici e avvocati. E apriamolo proprio dal punto di vista del cittadino, del suo diritto alla EFFETTIVITA’ DELLE TUTELE (che ha richiamato Luciana Breggia nella sua relazione introduttiva).
* Quale modello processuale immaginiamo? Sappiamo che è al lavoro una commissione per la riforma del processo civile; e poi c’è un tavolo tecnico per l’adeguamento del processo civile (così com’è adesso) al PCT. La NECESSITÀ DI UN COORDINAMENTO è ineludibile. E il modello processuale prescelto, quale che sia, deve essere ALTAMENTE COMPATIBILE COL PCT, pena la sua perdita di effettività.
* Sono emerse due indicazioni da questa assemblea:
	1. Valorizzare i POTERI DI CONDUZIONE DELL’UDIENZA da parte del giudice, perché l’udienza è reale momento di dialogo; e perché è provato (e si chiede al Ministero di verificarlo attraverso statistiche) che laddove c’è esercizio di questi poteri risulta una definizione più celere della causa, solitamente senza sentenza.
	2. Preservare il VALORE DELL’ORALITA’; perché l’oralità assicura il dialogo; ma anche perché gli atti difensivi, per come sono oggi concepiti e realizzati, sono scarsamente compatibili con il PCT

### B) LE TECNICHE DI REDAZIONE DEGLI ATTI NEL PCT

* Il processo si è DEMATERIALIZZATO, MA NON ANCORA DIGITALIZZATO è necessario, in questo momento storico, assicurare agli uffici (in particolare ai giudici) mezzi tecnici che consentano loro di LEGGERE E STUDIARE SU CARTA GLI ATTI E I DOCUMENTI; fornitura di stampanti e di materiale di ricambio; allestimento di centri stampa preso gli uffici. La fornitura di questo essenziale mezzo di lavoro (il supporto cartaceo) non può essere ulteriormente rimessa alla disponibilità degli avvocati e al sistema delle c.d. “copie di cortesia”, applicato sul territorio in modo disomogeneo.
* Ma questo è solo un primo passo, destinato a non essere più necessario quando gli atti avranno assunto la forma compatibile con il nuovo strumento. Cosa si può fare per muoversi in questa direzione?
* Una prima indicazione emersa nell’assemblea è nel senso di INCENTIVARE L’UTILIZZO DI ATTI IPERTESTUALI, che consentano la navigazione all’interno dell’atto, fra varie sue parti (creando difese più efficaci) e che consentano l’apertura dei documenti direttamente dall’atto. Per far questo è necessario:
	1. Un intervento chiarificatore a livello normativo, che dia chiare indicazioni nel senso che I LINK NON COSTITUISCONO ELEMENTI ATTIVI vietati dalle specifiche tecniche; forse non è un intervento necessario, perché la retta interpretazione del termine “elemento attivo” conduce già a questa esclusione; ma è certamente molto opportuno alla luce di pronunce giurisprudenziali nel segno della inammissibilità e della esigenza di assicurare tutela effettiva ai diritti;
	2. Un intervento di promozione di questa prassi come prassi virtuosa, raccomandata non solo dagli osservatori, ma anche dai CdO.
* Altre, più interessanti indicazioni vengono dai lavori che gli osservatori stanno portando avanti da tempo sulle tecniche di redazione e sui modelli di atti: l’atto si trasforma e diventa più breve, ma soprattutto più schematico, più idoneo a essere letto a video. Qui però devo riferire:
	1. Da una parte una CONTRARIETA’ DI FONDO DEGLI AVVOCATI rispetto a prescrizioni di lunghezza o contenuto degli atti
	2. Dall’altra, ESPERIENZE POSITIVE DEGLI OSSERVATORI in questo campo, come i modelli per ricorsi telematici (da tempo disponibili sul sito del Tribunale di Torino) o il modello di citazione e comparsa di risposta allo studio a Milano per le cause in materia di responsabilità degli organi amministrativi di società nei confronti del fallimento. Sono prospettive da approfondire, perché questa è la via per rendere l’atto processuale adeguato rispetto allo strumento che abbiamo concepito.

### C) LA GIURISPRUDENZA SUL PCT: NECESSITA’ DI UN INTERVENTO NORMATIVO

* Torniamo al tema della effettività delle tutele. E’ una esigenza frustrata se la giurisprudenza è ondivaga e disorientante. I temi più dibattuti nelle recenti pronunce: conseguenze dei depositi cartacei invece che telematici e viceversa; conseguenze del mancato rispetto delle specifiche sul formato degli atti. Si tratta di temi centrali per la tutela dei diritti, a causa delle gravi conseguenze che discendono dalle decisioni (di nullità, inammissibilità, etc.).
* L’assemblea degli Osservatori dello scorso anno era giunta a una unanimità di interpretazioni, e aveva escluso la possibilità di dichiarare, in questi casi, nullità o inammissibilità. Ma non c’è stato un intervento normativo sulle conseguenze della violazione delle prescrizioni e le pronunce di questo segno sono continuate.
* Appare ora necessario un duplice intervento:
	1. Estendere il VALORE LEGALE AL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI INTRODUTTIVI, cosa che risolverebbe in radice la questione e eviterebbe situazioni “a macchia di leopardo” sul territorio nazionale
	2. Chiarire in via interpretativa che IL MANCATO RISPETTO DELLE SPECIFICHE SULLA FORMA DEGLI ATTI NON COMPORTA NULLITÀ NÉ INAMMISSIBILITÀ (cosa che peraltro parrebbe già derivare dai principi di libertà delle forme e del raggiungimento dello scopo degli atti processuali).

## 3. IL DIALOGO TRA AVVOCATI E CANCELLERIE

* E’ un momento fondamentale per assicurare effettività alla giurisdizione e alla tutela dei diritti. Abbiamo ricondotto a questo “dialogo” alcuni delicati problemi, oggi molto sentiti dagli avvocati, che possono essere risolti con interventi sui quali vi è sostanziale concordia di vedute fra tutti gli operatori qui rappresentati.
	1. Si è segnalata l’opportunità che si appresti quanto prima un PORTALE ISTITUZIONALE PER GLI AVVOCATI ITALIANI - ufficialmente riconosciuto dal Ministero - da cui sia possibile consultare i registri del sistema Giustizia e procedere alla creazione della busta telematica, con la funzione di rilascio automatico agli utenti di una dichiarazione di eventuale malfunzionamento dei sistemi. In definitiva questo portale consentirebbe il superamento della PEC per il deposito degli atti, e consentirebbe – come effetto secondario, ma anch’esso positivo – il recupero del personale di cancelleria non più impegnato nei controlli manuali dei depositi.
	2. Si è anche proposto, quale FASE TRANSITORIA DI PASSAGGIO VERSO IL SISTEMA DEL CARICAMENTO, che venga eliminata la necessità di intervento manuale del cancelliere sui depositi, intervento da cui origina la 4^ comunicazione PEC che riceve l’avvocato (esiti controlli manuali). Anche questo limitato intervento consentirebbe il recupero e la destinazione ad altre attività del personale di cancelleria. L’intervento manuale del cancelliere resta ineliminabile quando vi siano degli “errori forzabili” (atto che può essere ricevuto solo con l’intervento manuale del cancelliere).
	3. Altra questione che l’assemblea ritiene di segnalare è quella della CONSEGNA DELL’ORIGINALE DEL CONTRASSEGNO PRESSO LA CANCELLERIA in caso di pagamento delle spese di giustizia della marca Lottomatica, così come richiesto dalla cancelleria ed espressamente previsto in molti protocolli. Analoga problematica sussiste anche con riguardo al modello F23, ancorchè la consegna dell’originale della ricevuta F23 non sia prevista da alcuna normativa ma effettivamente applicata per prassi in molti Tribunali. ALLO STATO presso molti Tribunali viene richiesto agli avvocati di consegnare obbligatoriamente il contrassegno (o modello F23); e viene fatta anche automatica applicazione analogica della procedura di recupero di cui al TU spese di giustizia, equiparando l’omesso versamento e la mancata consegna degli originali suddetti. In molti Tribunali, infatti, pena l’avvio del recupero coattivo dell’importo del contributo unificato, viene imposto anche in tempi brevi il deposito degli originali attestanti i versamenti delle spese di giustizia.
		+ Sul punto l’Ordine degli avvocati di Rimini ha inviato un quesito alla Direzione Centrale dell’Agenzia delle Entrate e all’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Economia. La richiesta – a cui questa assemblea si associa – è se la richiesta di deposito (che rende necessario un ulteriore accesso dell’avvocato alle cancellerie) non possa essere sostituito dall’annullamento della marca da parte dell’avvocato, seguito dalla trasmissione all’ufficio, mediante deposito telematico, di copia per immagine della marca annullata (dichiara conforme all’originale), e dalla conseguente custodia dell’originale della marca annullata da parte dell’avvocato (al pari di quanto avviene per gli altri originali da lui conservati, come la procura alle liti).
	4. Un’ultima proposta in questo ambito è quella di ESTENDERE IL POTERE DI AUTENTICA degli avvocati, ampliandolo a tutti gli atti e documenti dei processi in cui sono costituiti.

## 4. IL DIALOGO TRA I GIUDICI E LE CANCELLERIE

* Su questo punto va fatto un rinvio ai lavori svolti nel gruppo Ufficio per il Processo. E’ emerso ampiamente come questo ufficio costituisca oggi la vera colonna portante del PCT. La sua EFFETTIVITA’ è dunque essenziale. E per essere effettivo l’ufficio per il processo richiede la presenza di personale STABILE E QUALIFICATO.
* Una parte di questo personale potrà essere trovata ottimizzando e riqualificando i compiti del personale di cancelleria, anche attraverso alcune delle indicazioni a cui si è fatto riferimento prima. Un’altra parte potrà venire dagli stagisti che svolgono tirocini a vario titolo negli uffici giudiziari. Ma in una prospettiva di seria attuazione del PCT non può mancare anche PERSONALE TECNICO QUALIFICATO.
* La prospettiva è quella di consentire un giudice preparato e dialogante, che gestisce il processo fin dal suo primo avvio ed è in grado di indirizzarlo verso la più adeguata forma di trattazione e di definizione. Il PCT può consentire forme di *case management* e, per i dirigenti degli uffici, di *court management*. Ma il giudice non può realizzarle senza una adeguata struttura di supporto.
* E’ significativo in questa prospettiva l’ordine di servizio con cui la presidenza e la dirigenza amministrativa del Tribunale di Genova hanno istituito l’ufficio per il processo: nel formalizzare questa struttura, non si è potuto fare a meno di evidenziare i posti della sua pianta organica che sono attualmente scoperti (la maggior parte), consistenti in personale amministrativo, in tecnici informatici, in esperti statistici.
* In una prospettiva più limitata di utilizzo delle poche risorse esistenti, vanno ricordati i mansionari per gli stagisti elaborati in alcuni uffici giudiziari. A Torino il mansionario è inserito in una bozza di progetto di ufficio per il processo. In questi mansionari è evidente il ruolo di supporto al funzionamento del PCT che può essere offerto da queste figure professionali. Da qui l’esigenza di stabilizzarle e valorizzarle.

## 5. IL DIALOGO CON I DIRIGENTI DEGLI UFFICI

* E’ un tema per il quale non c’è stato il tempo di approfondire gli spunti di dialogo che erano stati proposti. Riferisco solo alcuni spunti emersi dal dibattito.
* VALORIZZAZIONE DELLE CAPACITA’ DI GESTIONE DELL’UDIENZA, anche attraverso il PCT, nelle periodiche valutazioni di professionalità dei magistrati.
* Necessità per i dirigenti di stimolare il dialogo per PERSEGUIRE LA UNIFORMITA’ DEGLI INDIRIZZI di giurisprudenza (almeno all’interno dello stesso ufficio) sui temi del PCT di maggiore impatto.
* Il PCT pone la concreta prospettiva del telelavoro dei giudici; una prospettiva che potrebbe, in un futuro più o meno prossimo, essere valutata per politiche di edilizia giudiziaria. Questo significherebbe un giudice lontano dall’ufficio, privato di un luogo di incontro con le parti processuali e di un luogo di stabile confronto con i colleghi. Le indicazioni emerse in questa assemblea di fronte a una simile prospettiva sono nettamente negative. Il disegno del PCT va integrato con quello di un ufficio per il processo di cui il giudice è parte presente e attiva. E’ questo un pre-requisito di quel dialogo processuale, che costituisce il “filo conduttore” dei lavori sul PCT di questa assemblea.